



Modifiche urgenti del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

(pubblicate in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.5, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico)

Articolo 7: “Corrispettivi per i servizi erogati dal GME”

Il testo dell'Articolo 7, comma 7.2, è così sostituito:

7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato trattato.

Articolo 23: “Dati e informazioni sui punti di offerta”

Il testo dell'Articolo 23, comma 23.1, è così sostituito:

23.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul mercato elettrico:

- a) codice di identificazione del punto di offerta;*
- b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati;*
- c) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta;*
- d) ordine di priorità.*

Articolo 26: “Modalità di presentazione delle offerte”

- Il testo dell'Articolo 26, comma 26.2, è così sostituito:

26.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il mercato elettrico, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalità di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonché, limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta.

Articolo 36: “Informazioni preliminari al mercato del giorno prima”

- Il testo dell’Articolo 36, comma 36. 1, è così sostituito:

36.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

- a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche;*
- b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero;*
- c) la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati;*
- d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica;*
- e) i programmi di utilizzo delle unità di produzione CIP6.*

Articolo 40: “Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MGP”

All’Articolo 40 è aggiunto il comma 40.4, con il seguente testo:

40.4 Qualora un’offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 40.2 e 40.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 42: “Contestazione dell’esito provvisorio del MGP e dei programmi orari preliminari provvisori e dei relativi prezzi”

- Il testo dell’Articolo 42, comma 42.1, è così sostituito:

42.1 In deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 104, l’operatore può contestare l’esito provvisorio del mercato di cui al precedente Articolo 41, comma 41.5, inviando apposita comunicazione al GME entro il termine definito nelle DTF, comunque non inferiore a trenta minuti dal momento in cui tali programmi orari preliminari provvisori sono stati pubblicati.

Articolo 47: “Informazioni preliminari al mercato”

- Il testo dell’Articolo 47, comma 47.1, è così sostituito:

47.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del MA, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

- a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP;*
- b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP;*
- c) la capacità oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP.*

Articolo 51: “Requisiti di congruità tecnica delle offerte sul MA”

- All'Articolo 51 è aggiunto il comma 51.6, con il seguente testo:

51.6 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa è considerata congrua limitatamente ad una quantità di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorità maggiore e già verificate congrue.

Articolo 70: “Garanzie finanziarie degli operatori”

- Al testo dell'Articolo 70 è aggiunto il comma 70.1 bis, con il seguente testo:

70.1 bis Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 70.1, si impegna:

- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;*
- b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.*

Articolo 71: “Ammontare della garanzia finanziaria”

- Il testo dell'Articolo 71, comma 71.9, è così sostituito:

71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza di aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, può provvedervi, attraverso il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito presso l'istituto affidatario, il quale ne dà immediata comunicazione al GME. Il GME, ricevuta la comunicazione dall'istituto affidatario, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione stessa. L'operatore non può richiedere la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione non risulti interamente coperta da fideiussione.

- Il testo dell'Articolo 71, comma 71.10, è soppresso.

Articolo 72: “Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di congruità”

- Il testo dell'Articolo 72, comma 72.7, è così sostituito:

72.7 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruità tecnica, possono comprendere ulteriori partite economiche secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 73: “Compensazione dei pagamenti”

- Il testo dell'Articolo 73, comma 73.1, è così sostituito:

73.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 77: “Pagamenti del GME a favore degli operatori”

- Il testo dell'Articolo 77, commi 77.2, 77.3 e 77.4, è così sostituito:

77.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

77.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

77.4 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 74, comma 74.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 111: “Collegio dei Probiviri”

- Il testo dell'Articolo 111, comma 111.6, è così sostituito:

111.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.

Articolo 119: “Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti”

- Il testo dell'Articolo 119, comma 119.2, è soppresso.